

DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2020
273/2020/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI
PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1120^a riunione del 21 luglio 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli artt. 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio

idrico integrato” come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 228/2015/R/idr, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015” (di seguito: deliberazione 228/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione TQI 2/2012);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/idr, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da Covid-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 27 aprile 2018, DSAI/32/2018/idr.

FATTO:

1. Con deliberazione 627/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dell’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per accertare, in particolare, l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1° gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UI1.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 7 e 8 novembre 2017, una verifica ispettiva presso l’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (di seguito: A.M.A.M. o società), gestore del SII nella città di Messina, ricompresa nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 ATO 3 - ME.
3. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione del punto 1 della deliberazione 228/2015/R/idr, la società, come ammesso dalla stessa in sede di verifica ispettiva, non ha applicato ai consumi 2012-2015 la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità con la medesima deliberazione (punto 2.2 e doc. 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f e 2.2.g allegati alla *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall’articolo 34, comma 1, del MTI, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, ha applicato alle utenze domestiche un deposito cauzionale forfetario e non commisurato ai valori dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo; inoltre, in violazione dell’articolo 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall’articolo 34, comma 2, del MTI, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, ha applicato alle utenze condominiali un deposito cauzionale commisurato al 100% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi alle utenze condominiali stesse e, pertanto, superiore a quello massimo consentito pari al 60%; infine, in violazione dell’articolo 8, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall’articolo 34, comma 3, del MTI, la società non ha effettuato i conguagli a favore degli utenti finali entro il 30 giugno 2014, così come prescritto dalle citate disposizioni (punto 2.2 e doc. 2.2.a allegato alla *check list*);
 - iii. in violazione dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr, la società non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali, come ammesso in sede di verifica ispettiva dalla medesima società (punto 3.1 della *check list*).

Inoltre, dagli elementi acquisiti nell’ambito della citata verifica ispettiva non risultavano cessate le condotte contestate relative alla prescritta applicazione della tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità per gli anni 2012-2015, alla corretta determinazione del deposito cauzionale e alla fatturazione della componente

tariffaria UI1, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

4. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità (determinazione DSAI/32/2018/idr), è stato avviato, nei confronti della società, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 180.000 (centottantamila), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/32/2018/idr – previa cessazione delle condotte contestate –, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
5. Non avendo A.M.A.M. pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
6. Con nota del 20 dicembre 2019 (prot. Autorità 34871), il Responsabile del procedimento ha formulato alla società una richiesta di informazioni finalizzata a conoscere lo stato delle attività poste in essere successivamente alla comunicazione della determinazione DSAI/32/2018/idr volte alla corretta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 228/2015/R/idr, anche mediante i dovuti conguagli per gli anni dal 2012 al 2015, alla corretta applicazione del deposito cauzionale alle utenze domestiche e condominiali, al riconoscimento dei conguagli a favore degli utenti finali di cui all'articolo 8, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 3, del MTI, all'applicazione della componente tariffaria UI1 nonché al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche Cassa o CSEA) degli importi derivanti dall'applicazione della citata componente UI1 dal 2013 in poi.
A tale comunicazione la società non ha dato riscontro.
7. In data 22 gennaio 2020, CSEA ha inviato all'Autorità una nota (acquisita con prot. Autorità 2048) riepilogativa degli importi ancora dovuti dalla società anche a titolo della UI1.
8. Nel corso dell'istruttoria la società non ha presentato memorie difensive.
9. Con nota 5 febbraio 2020 (prot. Autorità 4039), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. Con nota del 3 giugno 2020 (prot. Autorità 17208), la società ha trasmesso una comunicazione in risposta alle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

11. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
12. L'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/idr prescrive che l'Autorità, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d'ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.
13. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT).
14. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articolo 3, comma 1, e 4, comma 1, del MTC).
15. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
16. L'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario θ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
17. L'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario θ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
18. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni

danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1.

19. Con deliberazione 86/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito che il gestore può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dalla stessa deliberazione (articolo 3, comma 1).
20. L'articolo 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, del MTI, ha previsto, in particolare, che il deposito cauzionale massimo possa essere determinato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lettera a) o, in alternativa, in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lettera b).
21. L'articolo 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 2, del MTI, ha previsto che per le utenze condominiali il deposito cauzionale massimo applicato da ciascun gestore è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.
22. L'articolo 8, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 3, del MTI, ha previsto che per gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore della deliberazione 86/2013/R/idr il gestore possa trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima di quella data a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia (lettera a) e che qualora i predetti conguagli debbano essere versati dal gestore all'utente finale, tali conguagli debbano essere versati entro il 30 giugno 2014 (lettera c).
23. Con il punto 1 della deliberazione 228/2015/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 per alcune gestioni che ricadono nelle casistiche specificate all'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, tra cui A.M.A.M., ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr nonché dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dei dati di cui alla medesima deliberazione; con la medesima deliberazione, l'Autorità ha specificato che il valore ϑ pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ_{medio}) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013.

Le singole contestazioni

In relazione alla violazione del punto 1 della deliberazione 228/2015/R/idr (violazione sub i)

24. La società si è resa responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 228/2015/R/idr, in quanto, come dalla stessa ammesso, non ha applicato ai consumi 2012-2015 la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione. Infatti, la società, nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 228/2015/R/idr, ha continuato ad applicare all'utenza la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione, anche mediante i dovuti conguagli, a valere sui consumi degli anni 2012-2015. Inoltre, il mancato invio dei dati per il calcolo della tariffa MTI ha fatto sì che il ϑ pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 228/2015/R/idr (punto 2.2 e doc. 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f e 2.2.g allegati alla *check list*).
25. Poiché ad oggi – anche tenuto conto del mancato riscontro alla richiesta di informazioni del 20 dicembre 2019 e del carattere meramente programmatico di quanto affermato dalla società nella comunicazione del 3 giugno 2020 (della quale meglio si dirà *infra*) in ordine alla volontà di procedere alla restituzione agli utenti degli importi fatturati in eccesso – non risulta che la società abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché la società provveda ad applicare la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 228/2015/R/idr mediante i dovuti conguagli per gli anni dal 2012 al 2015.

In relazione alla violazione dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, del MTI, dell'articolo 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 2, del MTI, dell'articolo 8, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 3, del MTI (violazione sub ii)

26. La società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'articolo 4, commi 2 e 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituiti dall'articolo 34, commi 1 e 2, del MTI, in quanto, come emerge dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica ispettiva, ha applicato alle utenze domestiche e condominiali un deposito cauzionale forfetario superiore a quello che sarebbe stato applicato in base alla regolazione vigente (punto 2.2 e doc. 2.2.a allegato alla *check list*). In particolare, la società ha applicato:
- alle utenze domestiche un deposito cauzionale di 109,90 euro per unità abitativa superiore, in base alle tariffe applicate, ai corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (dichiarato pari a 100 m³);

- alle utenze condominiali un deposito cauzionale commisurato al 100% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi alle utenze condominiali stesse e, pertanto, superiore a quello massimo consentito, pari al 60%.

Infine, la società non ha ottemperato all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 3, del MTI, in quanto non ha effettuato i prescritti conguagli a favore degli utenti finali entro il 30 giugno 2014 (punto 2.2 e doc. 2.2.a allegato alla *check list*).

27. Poiché ad oggi – anche tenuto conto del mancato riscontro alla richiesta di informazioni del 20 dicembre 2019 e del carattere meramente programmatico di quanto affermato dalla società nella comunicazione del 3 giugno 2020 (della quale meglio si dirà *infra*) in ordine alla volontà di procedere alla restituzione agli utenti degli importi applicati in eccesso – non risulta che la società abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché la società provveda ad applicare correttamente il deposito cauzionale alle utenze domestiche e condominiali nonché a riconoscere i dovuti conguagli agli utenti finali.

In relazione alla violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr (violazione sub iii)

28. La società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali (punto 3.1 della *check list*), rendendosi in tal modo responsabile della violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr.
29. Poiché ad oggi – anche tenuto conto *i)* del mancato riscontro alla richiesta di informazioni del 20 dicembre 2019, *ii)* della nota di CSEA del 22 gennaio 2020, *iii)* del carattere meramente programmatico di quanto affermato dalla società nella comunicazione del 3 giugno 2020 (della quale meglio si dirà *infra*) in ordine alla volontà di procedere al versamento alla Cassa degli importi dovuti a titolo di componente tariffaria UI1, nonché in ragione *iv)* della mancanza di riscontri documentali circa l'avvio, a decorrere dal 2020, dell'applicazione delle componenti tariffarie aggiuntive nella fatturazione all'utenza (come affermato nella citata comunicazione del 3 giugno 2020) – non risulta che la società abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, con conseguente obbligo per la società di introdurre nei documenti di fatturazione la componente tariffaria UI1 e di versare alla CSEA gli importi ancora dovuti dal 2013 in poi a titolo di componente UI1.

La comunicazione presentata da A.M.A.M. in fase decisoria

30. Con la comunicazione in risposta alle risultanze istruttorie, trasmessa con nota prot. 17208 del 3 giugno 2020, A.M.A.M. ha rappresentato all’Autorità la propria intenzione di cessare le condotte contestate attraverso una serie di iniziative – qualificate, nell’oggetto della comunicazione, quali *“Impegni ai sensi dell’art. 45, comma 3, del D.lgs. 93/11 e della Deliberazione Autorità 243/2012/E/com”* – anche indicandone il relativo impatto economico-finanziario sulla società.
31. Più precisamente,
- in relazione alla violazione *sub i.*, la società ha dichiarato che *“il CDA provvederà immediatamente a deliberare, con effetto la cessazione della condotta oggetto di violazione, l’applicazione della tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità nella citata Deliberazione 228/2015/R/idr. A riscontro, con l’impegno a trasmettere entro il 30 giugno 2020 la Deliberazione del C.d.A. avente ad oggetto l’applicazione della tariffa d’ufficio e copia della relativa documentazione contabile”*;
- in relazione alla violazione *sub ii.*, A.M.A.M. ha dichiarato che sta provvedendo *“a rideterminare gli importi dei depositi cauzionali in base alle citate Deliberazioni, impegnandosi a riconoscere agli utenti finali e alle utenze condominiali, che non siano morosi o la cui morosità non ecceda l’importo del deposito cauzionale precedentemente versato, il 50% del conguaglio entro il 31 dicembre 2020. A seguito dell’approvazione della proposta di aggiornamento tariffario 2020-2023 (MTI3), sarà rideterminata la restante quota dei conguagli che sarà riconosciuta agli utenti che ne abbiano diritto in due rate entro 180 giorni dall’approvazione dell’aggiornamento tariffario”*.
- in relazione alla violazione *sub iii.*, la società ha dichiarato che *“essendosi dotata nell’anno 2019 di un nuovo software di fatturazione in grado di gestire le componenti tariffarie aggiuntive, ha avviato dal 2020 l’applicazione di tali componenti nella fatturazione all’utenza provvedendo anche al recupero degli importi non addebitati negli anni 2018 e 2019. Gli addebiti pregressi saranno completati entro il 30 settembre 2020 e l’azienda provvederà al tempestivo versamento delle somme incassate alla cassa CSEA”*.
- Riguardo alle somme dovute in relazione agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 a titolo di componente tariffaria UI1, la società ha dichiarato che, non potendo, le stesse, essere recuperate nella fatturazione all’utenza *“in quanto rientranti nella nuova prescrizione di due anni, l’AMAM S.p.A., dovendo prioritariamente tutelare il proprio equilibrio economico-finanziario, si impegna a valutare le modalità di versamento alla Cassa CSEA nell’ambito dell’aggiornamento tariffario 2020-2023 (MTI-3) che sarà elaborato d’intesa con l’Autorità d’Ambito Territoriale n. 3 ATO 3 – Messina”*.
32. Sottolineando la propria piena volontà di ottemperare a tutte le prescrizioni dell’Autorità, A.M.A.M. ha posto in evidenza la necessità di raggiungere con l’Ente d’ambito di Messina la definizione e la approvazione dell’aggiornamento tariffario 2020-2023 al fine di verificare l’impatto finanziario degli oneri e avviare gli investimenti necessari per sanare le criticità infrastrutturali del servizio. La società ha riportato per ciascuna violazione, la prima stima del predetto impatto economico-finanziario derivante *“sia dall’immediato superamento dell’infrazione che dalla*

restituzione delle somme indebitamente fatturate negli anni pregressi”, specificando quanto segue:

- dall'applicazione della tariffa d'ufficio, *“stimando di raggiungere l'approvazione dell'aggiornamento tariffario entro il mese di settembre 2020, la contrazione dei ricavi sarebbe di circa 2.215.000 euro”*. Rispetto ai conguagli per gli anni 2012-2015, la società, nel precisare che *“tali conguagli saranno riconosciuti solo agli utenti che non abbiano morosità pregresse nei medesimi anni”*, ha stimato il costo complessivo in euro 8.260.000. Detto importo sarà rimborsato, nelle intenzioni di A.M.A.M., con le modalità da definirsi *“nell'ambito dell'approvazione dell'aggiornamento tariffario 2020-2023 (MTI-3) verificando tempi di dilazione conformi al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società”*.
 - riguardo alla rideterminazione del deposito cauzionale, *“considerando il rimborso del 50% dei depositi cauzionali versati eccedenti il limite definito dall'Autorità per i soli utenti non morosi, il costo stimato è di quasi 5.280.000 euro. Le modalità di rimborso dell'ulteriore 50% dovranno essere necessariamente definite nell'ambito dell'approvazione dell'aggiornamento tariffario 2020-2023 (MTI-3) verificando tempi di dilazione conformi al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società”*;
 - riguardo all'applicazione delle componenti UI e al versamento delle somme alla CSEA, A.M.A.M. ha precisato che il nuovo *software* di fatturazione, adottato dalla stessa dal 2019, è in grado di gestire anche la tariffazione delle componenti aggiuntive e, pertanto, *“entro il 30 settembre 2020 saranno recuperate e tempestivamente versate alla Cassa CSEA le componenti perequative relative agli anni 2018 e 2019. In relazione alle somme eventualmente ancora dovute per la componente UII relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, non potendo essere recuperate nella fatturazione all'utenza in quanto rientrate nella nuova prescrizione di due anni, la società stima un costo di circa 600.000 euro. Anche per tale onere, le modalità di rimborso dovranno essere necessariamente definite nell'ambito dell'approvazione dell'aggiornamento tariffario 2020-2023 (MTI-3) verificando tempi di dilazione conformi al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società”*.
33. Ad avviso della società, gli impegni presentati, oltre al superamento delle condotte illecite, sono in grado di contribuire a:
- *“rideterminare l'equità nei confronti degli utenti per quanto riguarda l'adeguamento del deposito cauzionale;*
 - *addebitare nella fatturazione agli utenti finali le componenti tariffarie aggiuntive (“UI”) riversandole alla Cassa CSEA;*
 - *applicare la tariffa d'ufficio a partire dalle fatturazioni relative al 2020, in attesa dell'approvazione dell'Aggiornamento Tariffario 2020-2023 (MTI-3)”*.

Valutazioni dell'Autorità

34. In primo luogo, si rileva l'erronea definizione di *“Impegni ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.lgs. 93/11 e della Deliberazione Autorità 243/2012/E/com”* attribuita

dalla società alle iniziative finalizzate alla cessazione delle condotte contestate, come descritte nella comunicazione trasmessa in data 3 giugno 2020.

Al riguardo, infatti, basti considerare, anche solo sotto il profilo formale di presentazione delle iniziative, che queste ultime non sono state proposte all’Autorità né nei *termini* né nelle *modalità* previste dall’Articolo 16 del Regolamento Sanzioni e dall’articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11, in disparte ogni considerazione sulla circostanza che le stesse consistono nel mero adempimento degli obblighi violati, rilevante sotto il profilo dell’ammissibilità delle stesse quali “impegni”.

35. Pur prendendo atto della manifestata intenzione della società di cessare le condotte contestate e di applicare il moltiplicatore uguale a 0,9 alla tariffa in uso, finché perdurano le casistiche preordinate alla determinazione della tariffa d’ufficio, non può che rilevarsi come quelle descritte nella comunicazione di A.M.A.M. siano dichiarazioni meramente programmatiche che, ad oggi, non consentono di ritenere cessate le violazioni oggetto del presente procedimento, come sopra precisato in relazione a ciascuna di esse.
36. In ordine alle deduzioni di A.M.A.M. relative al paventato impatto economico-finanziario che la cessazione di ciascuna delle condotte contestate potrà determinare sulla società, non può che considerarsi come le stesse non ostino alla adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento sanzionatorio e prescrittivo.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

37. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
38. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato alcune disposizioni in materia di regolazione tariffaria del SII. In particolare, la società con le violazioni contestate ha leso il diritto degli utenti serviti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che, come sopra esposto, le condotte contestate non risultano cessate. Si rileva, inoltre, che la società non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità con la citata nota del 20 dicembre 2019 e che le dichiarazioni in ordine alla intenzione di cessare le condotte contestate, oggetto della comunicazione trasmessa in data 3 giugno 2020, hanno carattere meramente programmatico.
39. Con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti.

40. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'anno 2017 risulta che la società abbia conseguito ricavi pari a 29.338.688 euro.
41. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 180.000 (centottantamila/00) per la violazione del punto 1 della deliberazione 228/2015/R/idr, dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, del MTI, dell'articolo 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 2, del MTI, dell'articolo 8, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 3, del MTI e dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., nei termini di cui in motivazione, del punto 1 della deliberazione 228/2015/R/idr, dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, del MTI, dell'articolo 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 2, del MTI, dell'articolo 8, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 3, del MTI e dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr.
2. di irrogare, nei confronti di Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 180.000 (centottantamila/00) per la violazione del punto 1 della deliberazione 228/2015/R/idr, dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, del MTI, dell'articolo 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 2, del MTI, dell'articolo 8, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 3, del MTI e dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr.
3. di ordinare ad Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a. di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra le tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità con la delibera 228/2015/R/idr e le tariffe effettivamente applicate da Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. per i consumi 2012-2015, laddove nella predisposizione tariffaria MTI-3, che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare entro i termini di cui alla deliberazione 235/2020/R/com, non sia stata già prevista la modulazione di opportune componenti negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
 - b. di applicare correttamente il deposito cauzionale alle utenze domestiche e condominiali in base alla vigente regolazione e di disporre la restituzione agli

- utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra i valori massimi dei depositi cauzionali consentiti dalla regolazione rispettivamente per le utenze domestiche e le utenze condominiali e quelli effettivamente applicati alle suddette tipologie di utenze;
- c. di introdurre, nei documenti di fatturazione, la componente tariffaria UI1 e di versare, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli importi dovuti relativi a tale componente per gli anni dal 2013 ad oggi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - d. di trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione.
4. di ordinare ad Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 6. di ordinare ad Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di notificare il presente provvedimento ad Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (p.iva 01937820833) mediante pec all’indirizzo amamspa@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini